

STATUTO DELLA
Fondazione Casa di Riposo "Brambilla Nava" ETS

CAPO I

DENOMINAZIONE, SEDE, ORIGINE E SCOPI DELLA FONDAZIONE

ART.1

E' costituita, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore" o CTS) e, in quanto compatibile, del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione, la "Fondazione Casa di Riposo Brambilla Nava ETS".

Tale denominazione, ed in particolare l'indicazione "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS", dovrà essere utilizzata in tutti i rapporti con i terzi e, in particolare, in qualsivoglia atto, corrispondenza, segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

La Fondazione ha sede in Civate.

ART.2

La Fondazione richiama la sua origine dal legato disposto dalla Signora Erminia Nava Brambilla con testamento olografo del 4 dicembre 1928.

È stata eretta Ente Morale con Regio Decreto del 26 agosto 1947 che ha contestualmente approvato il primo Statuto dell'Ente.

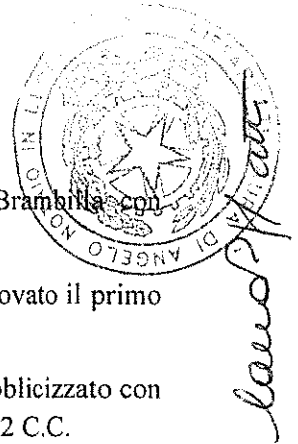
Con delibera n. 51583 del 27 aprile 1994 della Giunta Regionale Lombardia l'Ente è stato depubblicizzato con la relativa attribuzione allo stesso della personalità giuridica di diritto privato ai sensi dell'art. 12 C.C.

ART.3

La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso lo svolgimento delle attività di interesse generale stabilite come da commi successivi del presente articolo, in conformità alle disposizioni contenute nel presente Statuto e nel Codice del Terzo Settore.

Per il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale di cui alle seguenti lettere dell'art. 5 D.Lgs. 117/2017:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (lettera a);
- interventi e prestazioni sanitarie (lettera b);
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (lettera c);
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lettera d);
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale (lettera h);
- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi (lettera q);



Erminia Brambilla

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'articolo 5 CTS (lettera u).

In particolare, la Fondazione ha per scopo di provvedere, secondo i propri mezzi, con le rendite del proprio patrimonio e con quelle che potessero comunque pervenirle altrimenti, esclusivamente per fini di solidarietà sociale, ad offrire assistenza socio-sanitaria nei confronti di persone adulte e/o anziane di ambo i sessi, disabili, fragili non autosufficienti totalmente o parzialmente, sofferenti di limitazioni nell'esercizio delle comuni funzioni psichiche o fisiche.

La Fondazione svolge la propria attività nei settori della beneficenza, dell'assistenza sociale e socio sanitaria, con particolare riferimento alla tutela dei soggetti svantaggiati in ragione di condizioni fisiche, psichiche e familiari, esclusivamente nel territorio della Regione Lombardia.

La Fondazione persegue le proprie finalità senza distinzione di nazionalità, cultura, razza, religione, sesso, censo, condizione sociale e politica.

La Fondazione, nell'attuazione del proprio scopo statutario, darà precedenza agli anziani svantaggiati aventi domicilio a Civate.

La Fondazione, per il perseguimento dei propri scopi istituzionali, può collaborare con enti pubblici e privati, stipulare convenzioni e accordi che ne regolino i rapporti, nonché partecipare alla costituzione o alla partecipazione in altri soggetti, pubblici o privati, operanti nei settori sociale, assistenziale e socio-sanitario. La Fondazione può inoltre promuovere e aderire a reti di solidarietà e forme di collaborazione finalizzate a favorire sinergie e a rendere più efficaci le attività svolte.

La Fondazione, ai sensi dell'art 6 del D.Lgs. 117/2017, può svolgere attività diverse rispetto a quelle sopra indicate a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui sopra, individuate con apposito atto deliberativo del Consiglio di Amministrazione.

La Fondazione può altresì esercitare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017.

Nello svolgimento delle proprie attività la Fondazione può avvalersi di volontari, in conformità alle previsioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. 117/2017.

ART.4

L'identificazione dei servizi e delle prestazioni erogati dalla Fondazione è effettuata dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto degli scopi statutari sulla base delle proprie valutazioni in ordine agli interventi stimati di maggior utilità sociale.

I criteri per l'accesso ai servizi o alle prestazioni erogate dalla Fondazione sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione così come le modalità di organizzazione e funzionamento dei servizi.

CAPO II

ORGANI DELLA FONDAZIONE

- Il Consiglio di Amministrazione;
- Il Presidente;
- L'Organo di Controllo;
- Il Revisore Legale dei conti;
- L'Assemblea dei Benemeriti.

TITOLO I

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 5

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri di cui:

- uno indicato dall'Organo competente del Comune di Civate;
- un rappresentante della Famiglia Nava da designarsi da parte della signora Piera Amigoni Nava e successivamente dalla persona che sarà da essa designata e così di seguito per via successoria;
- due indicati dall'Assemblea dei Benemeriti di cui al Capo IV del presente Statuto;
- uno nella persona del Parroco pro-tempore di Civate o da una persona da lui stesso designata.

Il Presidente sarà nominato dal Consiglio di Amministrazione che lo eleggerà tra i propri componenti.

Il Consiglio di Amministrazione resta in carica quattro anni dalla data di insediamento.

Le funzioni di membro del Consiglio sono gratuite.

ART. 6

Sono ineleggibili alla carica di membri del Consiglio di Amministrazione, e se eletti decadono, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 C.C.

Decadono pure dalla carica i membri del Consiglio che, senza giustificato motivo, non intervengono per tre volte consecutive alle sedute del Consiglio medesimo.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio.

Nel caso venissero a mancare nel corso del loro mandato, i Consiglieri di Amministrazione devono essere surrogati dagli organi indicati nel precedente art. 5 rispettando la rappresentatività.

ART. 7

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono ordinarie e/o straordinarie.

Le prime hanno luogo, dietro invito del Presidente, ogni qualvolta esso lo giudichi opportuno per il buon andamento della Fondazione e in ogni caso almeno due volte ogni anno.

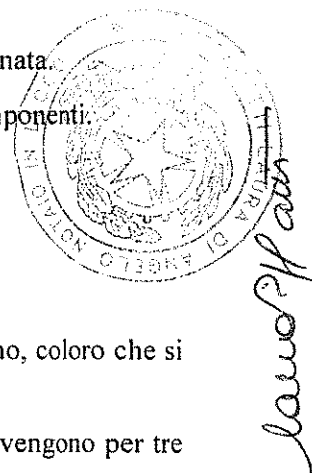
Le altre hanno luogo ogni qualvolta lo richieda un bisogno urgente, sia per invito dello stesso Presidente, sia per domanda sottoscritta da almeno tre dei componenti il Consiglio.

Le convocazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere effettuate per iscritto e recapitate ad ogni Consigliere almeno cinque giorni prima dell'adunanza, con qualsiasi mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento.

La riunione può tenersi anche per audio conferenza o videoconferenza ed anche in forma mista, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento degli intervenuti.

E' pertanto necessario che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi a mezzo posta elettronica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;



Handwritten signature 'P. Nava' written vertically on the right margin.

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicate nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di adunanza totalitaria) le modalità di collegamento audio/video che verranno utilizzate.

ART. 8

Le deliberazioni del Consiglio devono essere prese con l'intervento della metà più uno dei suoi membri ed a maggioranza assoluta degli intervenuti.

Le votazioni si fanno per appello nominale o a voti segreti. Hanno però luogo a voti segreti quando si tratti di deliberazioni concernenti persone.

L'Amministratore che, in una determinata operazione, ha direttamente o indirettamente, per conto proprio o di terzi, interessi in conflitto con quello della Fondazione, deve darne comunicazione agli altri Amministratori e deve astenersi dalle deliberazioni riguardanti l'operazione stessa.

ART. 9

I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal Segretario, nominato dal Presidente su proposta del Consiglio anche non tra i propri membri, e sono firmati dal Presidente e dallo stesso Segretario.

ART. 10

Il Consiglio di Amministrazione provvede alla gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione ed al suo regolare funzionamento, delibera i regolamenti di amministrazione, di servizio interno e per il personale; adotta, previo parere dell'Assemblea dei Benemeriti, la modificazione dello Statuto; approva, previo parere dell'Assemblea dei Benemeriti, il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, ove previsto per legge, nonché la relazione di missione e sulle attività della Fondazione; propone la nomina del Segretario; delibera in genere su tutti gli affari che interessano la Fondazione; documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse; delibera, previo parere dell'Assemblea dei Benemeriti, la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione; delibera, previo parere dell'Assemblea dei Benemeriti, lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio.

Il Consiglio di Amministrazione delibera, inoltre, su tutto quanto attribuito dal presente statuto alla sua competenza.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori, ai sensi dell'art. 26 comma 7 D.Lgs. 117/2017, è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio può delegare talune proprie attribuzioni al Presidente.

TITOLO II

IL PRESIDENTE

ART. 11

Il Presidente esegue le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Al Presidente è conferita la legale rappresentanza della Fondazione.

Egli prende, in caso d'urgenza, tutti i provvedimenti necessari, anche se di competenza del Consiglio, salvo riferirne alla prima riunione consiliare successiva per la necessaria ratifica.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne fa le veci il Consigliere più anziano d'età.

Il Presidente su proposta del Consiglio nomina il Segretario.

Il Presidente della Fondazione presiede e convoca l'Assemblea dei Benemeriti, salva diversa determinazione dell'Assemblea stessa.

TITOLO III ORGANO DI CONTROLLO

ART. 12

L'Assemblea dei Benemeriti nomina l'Organo di Controllo, che può essere monocratico oppure collegiale.

Se collegiale deve essere formato da tre membri effettivi.

L'Organo di Controllo resta in carica per quattro esercizi, fino all'approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio, e i suoi componenti possono essere riconfermati.

I membri dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, 2° comma, c.c.

L'Organo di Controllo ai sensi dell'art. 30 CTS vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 qualora applicabili nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

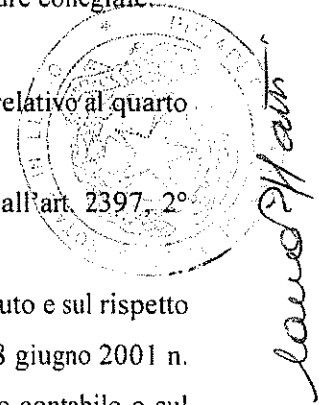
Esso può esercitare inoltre la revisione legale dei conti, anche se monocratico, purché sia costituito da Revisori Legali dei conti iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di Controllo esercita altresì compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del CTS.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere anche individualmente ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Ai componenti dell'Organo di Controllo spetta un compenso fissato dal Consiglio di Amministrazione, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione, il tutto nei limiti di cui all'articolo 8, comma 3 CTS.

Le riunioni dell'Organo di Controllo collegiale possono tenersi per audio conferenza o videoconferenza o in forma mista, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento degli intervenuti. Si applica quanto previsto all'articolo 7 relativo alle adunanze e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.



Amministratore

IL REVISORE LEGALE DEI CONTI

ART. 13

Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del CTS, l'Assemblea dei Benemeriti nomina il Revisore Legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro. La revisione legale dei conti può essere attribuita all'Organo di Controllo che, in tal caso, deve essere costituito da Revisori Legali iscritti nell'apposito registro.

Il Revisore Legale dei Conti dura in carica per quattro esercizi, fino all'approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio, e può essere riconfermato senza limiti di mandato.

Al Revisore spetta un compenso fissato dal Consiglio di Amministrazione, nei limiti di legge ed in particolare di quanto disposto dall'art.8 del CTS.

Il Revisore Legale, o la società di revisione legale, esercita le sue funzioni in conformità a quanto previsto dal Codice Civile e dalle normative speciali in materia.

TITOLO IV

ART. 14

ASSEMBLEA DEI BENEMERITI

L'Assemblea dei Benemeriti conta tre categorie di Associati: Fondatori, Vitalizi e Temporanei.

Sono Benemeriti Fondatori quelli che hanno promosso la costituzione originaria dell'Ente.

Sono Benemeriti Vitalizi coloro che hanno versato e che verseranno una somma una tantum a favore della Fondazione fissata dal Consiglio di Amministrazione per l'assunzione di tale qualità; detta somma non potrà comunque essere inferiore a quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

Sono Benemeriti Temporanei coloro che versino a favore della Fondazione la quota annuale fissata dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione decide sulle domande di ammissioni degli associati.

La Fondazione promuoverà sempre le attività dell'Assemblea come proprio Organo di partecipazione.

ART. 15

La qualità di Benemerito Fondatore, se si tratta di Enti giuridici, si perde solo con lo scioglimento degli stessi Enti; se si tratta di persone fisiche per morte o per recesso.

La qualità di Benemerito Vitalizio non si perde se non per morte o per recesso o per estinzione o cessazione.

Il Benemerito Temporaneo conserva tale qualità esclusivamente per l'anno cui si riferisce il contributo versato; la qualità può essere rinnovata di anno in anno a seguito del versamento della quota annuale.

ART. 16

I Benemeriti che figurano iscritti nel libro degli Associati (e che siano in regola con i versamenti, se si tratta di Benemeriti Temporanei) hanno diritto di intervenire alle Assemblee ed hanno parità di diritti, a qualunque categoria appartengano e qualunque sia il contributo da essi versato.

Essi possono farsi rappresentare da altro Benemerito, che non potrà avere più di tre deleghe.

ART. 17

Le Assemblee sono ordinarie e/o straordinarie, ai sensi di legge.

L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno per esprimere un parere consultivo obbligatorio e non vincolante in ordine al bilancio dell'esercizio precedente della Fondazione.

L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione quando ciò si renda opportuno o necessario o ne sia fatta domanda scritta da almeno un decimo degli Associati o su ordine del Presidente del Tribunale.

Le Assemblee sono convocate dal Presidente del Consiglio di Amministrazione mediante invito da inviare ai soci 10 (dieci) gg. prima della data fissata contenente la data, l'ora ed il luogo di convocazione, nonché l'ordine del giorno delle materie da trattarsi. La convocazione potrà essere inviata con ogni mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento.

ART. 18

Oltre ad esprimere il parere in ordine al bilancio della Fondazione come indicato al precedente art. 17, l'Assemblea ordinaria:

- nomina, alle fissate scadenze, i membri di sua spettanza nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione;
- nomina l'Organo di Controllo e il Revisore Legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti.

L'Assemblea straordinaria delibera in ordine:

- al parere da esprimersi per le eventuali modifiche statutarie della Fondazione;
- al parere da esprimersi per la trasformazione, fusione e scissione della Fondazione;
- al parere da esprimersi per lo scioglimento della Fondazione;
- al parere da esprimersi per la devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento della Fondazione.

Tutti i pareri dell'Assemblea sono obbligatori e non vincolanti.

ART. 19

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono prese a maggioranza assoluta dei voti presenti; sarà sufficiente la maggioranza relativa quando si tratti di nomine.

Per la validità dell'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è necessario l'intervento di almeno la metà degli Associati.

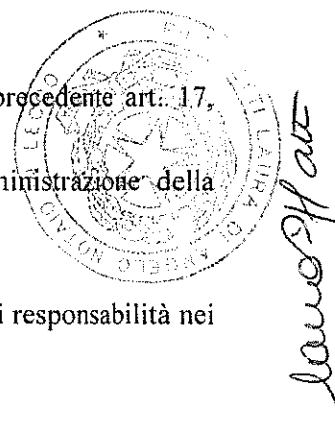
In seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti purché superiore almeno al doppio del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

L'Assemblea straordinaria per il deliberare il parere rispetto alla modifica dello statuto, trasformazione, fusione e scissione richiede la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare il parere in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Le votazioni sono sempre palesi, salvo che si tratti di nomine o di questioni personali. In tal caso si voterà a schede segrete.

ART. 20



L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione o da altra persona nominata dall'Assemblea stessa.

I relativi verbali sono firmati dalla persona che ha presieduto e dal Segretario.

Per qualsiasi altra materia non contemplata nel Titolo IV del presente Statuto in ordine all'Assemblea dei Benemeriti valgono le disposizioni di Legge per gli Enti del Terzo Settore, in quanto compatibili.

CAPO III

GESTIONE DELLA FONDAZIONE

ART. 21

Il patrimonio della Fondazione è costituito da beni immobili e mobili.

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

La Fondazione trae mezzi per il raggiungimento dei propri scopi:

- a) dai redditi del proprio patrimonio;
- b) dalle rette da corrispondersi dalle famiglie, dai singoli utenti, dai Comuni di provenienza, da Enti Pubblici e da chiunque sia obbligato a sostenere, in tutto o in parte, l'onere del ricovero di determinati soggetti;
- c) dai contributi degli Associati, dalle elargizioni di pubbliche Istituzioni o di privati;
- d) dai proventi derivanti dall'eventuale svolgimento di attività diverse.

ART. 22

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 30 giugno di ogni anno il Consiglio di Amministrazione deve approvare e depositare il bilancio di esercizio, relativo all'anno precedente, ai sensi di legge.

Nei casi previsti dall'art. 14 del D.Lgs. n. 117/2017, la Fondazione ha l'obbligo di redigere e adottare il Bilancio sociale e di dare adeguata pubblicità anche attraverso il deposito presso il Registro unico nazionale del terzo settore e la pubblicazione nel proprio sito internet.

La Fondazione adotta i libri sociali e le scritture contabili ai sensi dell'art. 13 e ss. del D.Lgs. n. 117/2017.

Tutti gli Associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui la Fondazione si avvale, previa richiesta scritta da inviare al Consiglio di Amministrazione o a mezzo di lettera raccomandata AR. Detta richiesta deve essere evasa entro 90 (novanta) giorni dalla ricezione.

ART. 23

È compito degli Amministratori curare la conservazione del patrimonio e la sua migliore utilizzazione per gli scopi istituzionali.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, richiamato quanto previsto dall'art. 8, comma 3, D.Lgs. 117/2017. Gli utili o avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali. In particolare, gli utili o gli avanzi di cui sopra devono essere reimpiegati nelle attività di natura sanitaria e socio-assistenziale.

ART. 24

I diritti e i doveri, le attribuzioni e le mansioni del personale sono fissati dalla legislazione in materia, dal contratto di lavoro applicato e dall'eventuale regolamento.

Per quanto riguarda i titoli di idoneità del personale saranno osservate le disposizioni delle leggi e dei regolamenti a ciò relativi.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 25

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio della stessa, esaurita la liquidazione, sentita l'Assemblea dei Benemeriti e salva diversa destinazione imposta dalla legge, dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1 del D.Lgs. del 3 luglio 2017, n. 117, ad uno o più altri enti del Terzo Settore, operanti nei settori previsti dall'art. 3) dello Statuto, e prioritariamente nel territorio del Comune di Civate.

ART. 26

Per quanto non disposto nel presente Statuto si osserveranno le disposizioni legislative e regolamentari vigenti. In particolare quelle del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche e/o integrazioni ed, in quanto compatibili, quelle del Codice Civile.

